

# Accordo di Rete

## TRA

- la Scuola Primaria Privata e Secondaria di Primo Grado Paritaria “SCHOLA PUERORUM”, sita in Via del Monte della Farina n° 64, 00186 Roma, nella persona del Legale Rappresentante, Direttore Didattico, dott. Marco Serra;
- l’Istituto Comprensivo “RITA LEVI MONTALCINI”, sita in Viale Marco Fulvio Nobile n° 78, 00175 Roma, nella persona del Legale Rappresentante, Dirigente Scolastico, dott.ssa Cristina Costarelli;

### **Premesso che:**

- con il riconoscimento dell’Autonomia le scuole sentono l’esigenza di cooperare al fine di meglio corrispondere ai bisogni educativi e formativi relativi alle proprie realtà;
- il D.P.R. n. 275 del 1999 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche) all’articolo 7 prevede testualmente che:
  - 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.
  - 2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
  - 3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
  - 4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
  - 5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

- 6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: a) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione in servizio del personale scolastico; d) l'orientamento scolastico e professionale.
- 7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
- 8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
- 9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
- 10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'Offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo;
- la circolare ministeriale n° 31, 18 marzo 2003 al punto 4,4 prevede testualmente che “Le istituzioni scolastiche paritarie, per il raggiungimento delle finalità contenute nel proprio progetto educativo, possono promuovere o aderire ad accordi di rete tra scuole dipendenti dallo stesso o da diverso gestore, appartenenti allo stesso o diverso ordine e grado di studi, anche nel caso in cui esse operino in Regioni diverse. L'accordo di rete può intervenire anche tra scuole paritarie e scuole statali o scuole di paesi dell'Unione Europea. L'accordo di rete tra scuole statali e scuole paritarie per l'attuazione di un progetto comune, estende il diritto ai relativi finanziamenti, qualora previsti, anche ad ogni scuola paritaria aderente alla rete;
- i comma 70, 71, 72 e 74 Legge 107 del 2015;
- le Indicazioni per la formazione delle reti, allegate alla Nota 2151, che presentano due nuove tipologie di reti tra scuole:
  - le reti di ambito
  - le reti di scopo;

- la Schola Puerorum e l'I.C. Rita Levi Montalcini intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa citata per realizzare finalità istituzionali di comune interesse, per reperire e/o porre in comune risorse e, infine, per attuare servizi a vantaggio delle scuole e per il successo formativo;
- i Piani dell'Offerta Triennale Formativa (PTOF) adottati dalle scuole interessate prevedono la possibilità di promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni di rete;
- l'adesione al presente protocollo è stata decisa dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti, con specifiche deliberazioni che si allegano al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA UN ACCORDO DI RETE  
DISCIPLINATO COME SEGUE**

**Art. 1**

***Premesse***

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di rete.

**Art. 2**

**Denominazione**

E' costituito il collegamento in rete fra le Scuole sopracitate che prende il nome di "Dialogare per apprendere".

**3**

***Oggetto e Durata***

1. L'accordo ha per oggetto:
  - a. la condivisione e lo scambio di esperienze;
  - b. la realizzazione di iniziative di formazione del personale scolastico in servizio e aggiornamento;
  - c. l'istituzione di laboratori didattici interscolastici e lo scambio di docenti per attività didattiche;
  - d. iniziative di documentazione di ricerche, di esperienze e di informazione;
  - e. l'acquisto collettivo, libero e facoltativo, di attrezzature, sussidi e materiale di facile consumo;
  - f. attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo;
  - g. le prestazioni di servizi e di assistenza tecnico-professionale;
  - h. l'attività di consulenza sui problemi amministrativi, giuridici e legislativi comuni, effettuata da esperti anche esterni alle scuole;
  - i. elaborare e sottoscrivere convenzioni ed accordi con Enti locali o soggetti esterni alla rete.

2. La durata dell'accordo è di tre anni a decorrere dal 01.09.2017, con possibilità di successive proroghe. Il presente accordo, fino al completamento degli adempimenti di cui all'ultimo punto in premesse, ha validità provvisoria. I necessari adempimenti andranno comunque perfezionati entro e non oltre il 31.12.2017, pena la decadenza della presente intesa.

#### **Art. 4**

##### ***Organi della Rete***

1. L'organo di promozione delle attività volte al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 viene individuato nella "Conferenza della Rete" di seguito denominata Conferenza, così come disciplinata dall'art. 14 della L. 241/90.
2. Nella Conferenza le singole scuole sono rappresentate dal dirigente scolastico (D.S.) o suo delegato. La delega deve risultare da atto scritto.
3. La prima convocazione della Conferenza è disposta dal Dirigente Scolastico della scuola capofila.
4. Le riunioni della Conferenza si svolgono presso la sede della scuola centro di coordinamento o presso altra sede concordata.
5. Preside le sedute della Conferenza un D.S. indicato all'inizio di ogni seduta, in modo di garantire la rotazione fra tutti i componenti.
6. Per ogni riunione viene redatto un verbale che deve essere redatto entro cinque giorni dalla riunione, sottoscritto dal D.S. che ha presieduto e dal segretario verbalizzante ed inviato alle scuole aderenti all'accordo.
7. I dirigenti scolastici delle scuole aderenti si impegnano a divulgare i verbali delle riunioni e tutte le riunioni e tutte le informazioni relative all'attività della Rete a tutte le componenti della propria scuola.
8. La conferenza è convocata almeno due volte per ogni anno scolastico, a settembre per predisporre il Piano annuale delle attività ed a giugno per la Relazione consultiva delle attività.
9. La conferenza può costituire dei "Gruppi di lavoro" su specifici temi, fissandone le competenze, il numero dei componenti e le modalità operative, avendo cura che i gruppi siano di norma coordinati da un Dirigente Scolastico e che vi siano rappresentate le diverse figure professionali scolastiche.
10. I coordinatori dei gruppi di lavoro compongono il gruppo di coordinamento della Rete cui compete la predisposizione dei documenti di cui al punto 8 e la gestione ordinaria del lavoro.
11. Per le attività della Rete e per le spese amministrative si fa affidamento alle seguenti entrate:
  - a. Conferimento di risorse da parte dell'Amministrazione Scolastica;
  - b. Risorse derivanti da accordi e convenzioni con gli Enti Locali;
  - c. Contribuzioni di privati o Enti;

- d. Conferimenti volontario di risorse da parte delle singole scuole aderenti a progetti specifici proposti.
  - e. Finanziamenti ottenuti tramite la realizzazione di attività e progetti.
12. Le risorse sono conferite al bilancio dell'Istituzione Scolastica sede del coordinamento o alla Istituzione Scolastica individuata quale capofila dei progetti specifici.
13. Le Istituzioni di cui al comma 12 rendicontano alla Conferenza al termine dell'attività svolta.

## **Art. 5**

### ***Scuole capofila e Organo responsabile della gestione***

1. Le Istituzioni Scolastiche aderenti al presente accordo, nella Conferenza provvedono a:
- a. predisporre all'inizio dell'anno scolastico un piano generale di intervento, specificando i concreti progetti e attività da realizzare nell'anno scolastico o che abbiano respiro pluriennale, tenendo conto delle proposte formulate dalle singole scuole ed il rendiconto consuntivo delle attività svolte.
  - b. verificare periodicamente l'andamento dei progetti e dell'attività messe in atto.
  - c. dislocare le risorse umane e finanziarie disponibili per i vari progetti e attività.
2. Per ogni progetto specifico è delegata una scuola a fare da capofila e a stipulare intese specifiche tra le Istituzioni aderenti al progetto stesso. A tal fine sarà predisposta per ogni attività della una scheda tecnica nella quale saranno individuate:
- a. la scuola capofila ed il dirigente scolastico o Direttore dsga quale organo responsabile del progetto;
  - b. le scuole partecipanti;
  - c. le attività istruttorie e di gestione;
  - d. l'utilizzo delle risorse professionali (interne e/o esterne) e la loro ripartizione fra le Istituzioni Scolastiche aderenti;
  - e. le risorse finanziarie e la loro ripartizione fra le Istituzioni Scolastiche aderenti;
  - f. le Istituzioni Scolastiche incaricate della gestione delle attività amministrativo-contabili;
  - g. le attività di monitoraggio e di valutazione.
3. L'attività svolta dalle scuole capofila, sia interna che esterna, deve essere formalmente qualificata come tale.

4. La scuola individuata come capofila di progetto, presenta il progetto esecutivo, specifica il piano degli interventi, acquisisce i finanziamenti e provvede alla gestione delle risorse finanziarie.
5. La Conferenza approva il progetto esecutivo predisposto dalla Scuola Capofila, apportando se necessario anche modifiche e/o integrazioni e individua le risorse strumentali, professionali e finanziarie per procedere alla corretta realizzazione delle attività.

#### **Art. 6**

##### ***Norme finali***

1. Il presente accordo di Rete è pubblicato all'albo e depositato presso le segreterie di tutte scuole aderenti. Tutti gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
2. L'adesione dell'Istituzione Scolastica ha effetto dal momento della comunicazione della formale sottoscrizione del protocollo alla scuola coordinatrice.
3. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.
4. Con motivata deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto ogni scuola aderente può revocare l'adesione al presente accordo. La revoca ha effetto all'inizio dell'anno scolastico successivo, fermi restando gli impegni assunti nei confronti della Rete.
5. Istituzioni Scolastiche che inizialmente non abbiano sottoscritto il presente accordo, possono aderire successivamente alla rete con pari obblighi e vantaggi a far data dalla sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per IC Rita Levi Montalcini  
Dott.ssa Cristina Costarelli

Per la SCHOLA PUERORUM"  
Prof. Marco Serra